

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

781° RESOCONTO

SEDUTE DI SABATO 16 NOVEMBRE 1991

INDICE

Commissions permanenti

12^a - Igiene e sanità *Pag.* 3

CONVOCAZIONI *Pag.* 6

IGIENE E SANITÀ (12^a)

SABATO 16 NOVEMBRE 1991

193^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZITO

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva CEE 89/398 concernente gli alimenti destinati ad una alimentazione particolare (R 139 b, 12^a)

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti)

Riferisce alla Commissione il presidente ZITO. Egli osserva innanzitutto che in base alla normativa vigente la produzione e la commercializzazione degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare è subordinata al rilascio di una autorizzazione caso per caso, mentre invece con il decreto all'esame la commercializzazione di tali prodotti viene liberalizzata. La liberalizzazione è immediata per alcuni prodotti che non sono inclusi nell'allegato 1 al provvedimento, come gli integratori alimentari, gli alimenti vitaminizzati e quelli con edulcoranti artificiali. Invece la commercializzazione dei prodotti alimentari contenuti nel suddetto allegato non avviene immediatamente essendo subordinata a specifiche direttive che saranno successivamente emanate.

Quindi il presidente Zito esprime alcune osservazioni sul provvedimento. Ricorda che nella precedente direttiva CEE in materia si prevedeva che la dizione «dietetico» potesse essere usata anche per gli alimenti destinati all'infanzia, mentre invece la direttiva che viene recepita con il decreto all'esame esclude tale uso. Chiede chiarimenti in proposito al sottosegretario Marinucci Mariani ritenendo peraltro che una possibile motivazione potrebbe essere quella che i prodotti dietetici sono prodotti di tipo speciale destinato ad individui che sono in particolari condizioni e dunque non potrebbero essere considerati tali

all'articolo 10 che prevede l'autorizzazione per l'attività degli stabilimenti di produzione e di confezionamento dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, il presidente Zito osserva che sarebbe opportuno indicare con precisione le condizioni igienico-sanitarie e i requisiti tecnici necessari per tale autorizzazione da parte del Ministero della sanità per la quale peraltro dovrebbe essere previsto un termine preciso, scaduto il quale l'autorizzazione si intenderebbe concessa.

Il presidente Zito fa, quindi, presente che nel disegno di legge n. 2931, cioè nel provvedimento di delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie per il 1991, si prevede tra l'altro l'abrogazione di taluni articoli del decreto-legge n. 150 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 297 del 1980. Ove approvata, tale disposizione non consentirebbe più l'uso degli edulcoranti negli alimenti destinati ad una alimentazione particolare in attesa di una nuova normativa in materia. A riguardo le associazioni di categoria hanno evidenziato che il vuoto normativo potrebbe comportare conseguenze pesanti sulla produzione italiana, problema questo che è stato rilevato anche dallo stesso Ministero. Conseguentemente, a suo avviso, bisogna intervenire legislativamente in tale materia o assimilando la disciplina dei prodotti in questione a quelli che non sono contenuti nell'allegato 1 o operando una modifica al disegno di legge n. 2931.

Il presidente Zito, infine, ritiene che debba essere fatta una riflessione sulle sanzioni previste nel provvedimento all'esame, eventualmente rivedendone l'entità, dal momento che si tratta di prodotti che devono offrire precise garanzie ai consumatori e che saranno commercializzati liberamente senza la possibilità di un controllo all'atto dell'autorizzazione. Conclude proponendo un parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti che tengano conto delle osservazioni espresse.

Il senatore MERIGGI osserva che per la produzione degli alimenti a destinazione particolare è opportuno mantenere l'autorizzazione. Rileva poi che su tali prodotti esistono ricarichi e margini di profitto elevatissimi, e che tra le sanzioni occorrerebbe inserire la pubblicazione su quotidiani nazionali dell'avvenuta irrogazione di sanzioni amministrative. È poi opportuna una presenza incisiva delle associazioni dei consumatori.

Il senatore RANALLI ritiene necessario verificare se il nuovo regime delineato nella direttiva che con il decreto si intende recepire garantisca il pubblico dal punto di vista della tutela della salute. Osserva poi che la Commissione dovrebbe farsi carico della tutela delle esigenze del pubblico con riferimento alla corrispondenza tra quanto viene pubblicizzato e quanto realmente contenuto negli alimenti.

Il senatore MELOTTO fa presente che in tutti i campi la normativa comunitaria va verso l'affermazione del principio della autocertificazione, che giustamente sostituisce il vecchio sistema della autorizzazione da parte delle autorità pubbliche. Perché il nuovo sistema possa

effettivamente funzionare occorre però un servizio ispettivo pienamente efficiente, con un sistema sanzionatorio severo, che arrivi alla chiusura degli stabilimenti. È poi necessario che vi siano norme chiare sull'auto-certificazione.

Il presidente ZITO sottolinea che molti problemi sollevati sarebbero risolti se vi fosse una presenza incisiva in sede comunitaria dei rappresentanti delle amministrazioni italiane, finora rivelatasi del tutto insufficiente. In futuro occorrerà poi una maggiore attenzione da parte del Parlamento ai disegni di legge che delegano il Governo a recepire le direttive comunitarie con decreti. Per quanto riguarda i controlli, rileva che l'articolo 8 prevede una serie di incisivi controlli per gli stabilimenti di produzione. Ritiene opportuno il suggerimento di prevedere la sanzione della chiusura degli stabilimenti. Occorre però che il Ministero della sanità sia effettivamente in grado di effettuare i controlli e di irrogare le sanzioni.

La Commissione dà quindi mandato al presidente Zito di predisporre un parere favorevole condizionato all'introduzione di modifiche.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente ZITO avverte che la Commissione è convocata per domani mattina alle ore 9 con all'ordine del giorno lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva CEE 80/777, sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali.

La seduta termina alle ore 10.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Domenica 17 novembre 1991, ore 9

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva CEE 80/777, sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali.
-